

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 107/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione, SATTA

il 7 febbraio 2020

Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo Statuto speciale per la Sardegna, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, all'articolo 3 stabilisce che "3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale".

Nell'esercizio della potestà normativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, nonché di stato giuridico ed economico del personale, la Giunta, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Sardegna, ha elaborato la presente proposta di legge finalizzata alla riorganizzazione delle strutture macro amministrative (Segretariato e Dipartimenti) per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali in capo alla Giunta regionale.

Il disegno di legge in parola si propone di innovare e razionalizzare l'ordinamento delle strutture centrali della Regione ponendosi quale unitario strumento legislativo diretto a disciplinare sotto un profilo ordinamentale in maniera omogenea le strutture e gli uffici di coordinamento macroorganizzativo della Regione.

Il sistema normativo predisposto con il presente disegno di legge si è reso necessario anche ai fini dell'adeguamento del sistema organizzativo regionale ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale.

Finalità e contenuto

La disciplina prevede un nuovo modello organizzativo e funzionale che si articola nella riorganizzazione strutturale e funzionale dei dipartimenti, già previsti dall'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), quali strutture sovraordinate di impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati e con funzioni di promozione di interventi intersettoriali; nella istituzione del Segretariato generale con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali della regione; nell'istituzione del Servizio studi regionale come ufficio di rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione; nella disciplina organica della struttura e delle funzioni dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza e degli uffici di staff degli assessorati, con l'abrogazione della precedente disciplina contenuta nell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale).

Viene pertanto abrogato l'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) che prevedeva il "Comitato di coordinamento delle direzioni generali" e l'articolo 27, comma 2 della legge regionale n. 32 del 1988 che disciplinava la composizione dell'Ufficio di Gabinetto.

L'articolato si compone di undici articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 sotto la rubrica "Dipartimenti" stabilisce che gli stessi, istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1977, sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati. Essi sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore, scelto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria. L'incarico, che ha natura fiduciaria, ha durata non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta. I direttori sono soggetti a spoil system dovendo essere confermati o revocati entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

I direttori, il cui incarico è fiduciario, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione. Dal direttore dipendono funzionalmente le direzioni generali comprese nel dipartimento stesso. È stabilito che l'organizzazione, la dotazione organica, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti siano stabiliti dal Presidente della Regione con propri decreti, previa deliberazione della Giunta.

L'articolo 3 sotto la rubrica "Segretariato generale della Regione" prevede l'istituzione di tale figura essenziale di raccordo politico-amministrativo con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali della Regione. Il Segretario generale della Regione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni rinnovabile una sola volta; il segretario generale è soggetto comunque ai tempi dello spoil system in quanto l'attribuzione delle sue funzioni deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale. L'incarico è attribuito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto at-

tività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qualunque tempo con decreto del Presidente della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, sono dettagliate le competenze del Segretariato generale. Inoltre, la dotazione organica e l'articolazione degli uffici del Segretariato generale sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale.

L'articolo 4 contiene disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina.

L'articolo 5 stabilisce che dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998, è aggiunto l'articolo 14 bis rubricato "Servizio studi regionale" che prevede l'istituzione del Servizio studi regionale come ufficio di rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione. Il Servizio studi regionale offre attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale. La dotazione organica e l'articolazione del Servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione. Giova ricordare che, precedentemente, l'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 individuava, tra le funzioni dirigenziali, anche quelle di studio, di ricerca e di consulenza, poi espunte dall'articolo 9, comma 1, legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione). Il disegno di legge in esame è diretto, pertanto, a ristabilire armonia tra il quadro normativo nazionale e quello regionale in considerazione del fatto che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al comma 10 stabilisce che "I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali".

L'articolo 6 modifica il primo comma dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 prevedendo che le funzioni sostitutive del direttore generale durante la sua vacanza siano esercitate non più solo per novanta giorni, ma fino alla nomina del nuovo Direttore generale.

L'articolo 7 introduce l'articolo 26 bis dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 1988 diretto a disciplinare la composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente. La composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione precedentemente previsto dal comma 2 dell'articolo 27 legge regionale n. 32 del 1988 (abrogato dall'articolo 7 disegno di legge in esame) nell'ottica di riorganizzare l'ufficio di staff dotandolo di personale ad alta specializzazione idoneo a supportare le funzioni legislative, politiche e di alta amministrazione del Presidente e della Giunta regionale.

La norma prevede che l'Ufficio di Gabinetto sia composto da:

- a) ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione;
- b) segreteria del Presidente;
- c) ufficio di staff tecnico;
- d) comitato per la legislazione;
- e) ufficio del cerimoniale della Regione.

Rimane la figura del Capo di gabinetto, del segretario particolare di nomina fiduciaria e l'Ufficio del cerimoniale, costituito da cinque unità di personale appartenente all'Amministrazione regionale.

Viene istituito l'Ufficio di staff tecnico ed il Comitato per la legislazione, il primo con funzioni di supporto politico, tecnico e di macro amministrazione, di supporto nell'individuazione delle linee programmatiche politiche e nella verifica della corretta e precisa attuazione delle stesse ed al raggiungimento dei risultati, il secondo con funzioni di supporto alla Giunta nella elaborazione di testi di disegni di legge da proporre al Consiglio regionale nonché in materia di semplificazione normativa.

L'Ufficio di staff tecnico è composto da esperti, in numero non superiore a sei nominati tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente ed un consulente per ogni direzione generale e dell'ufficio di pari grado della Presidenza.

Il comitato per la legislazione, composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici, esercita, in particolare, una funzione di impulso e di collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali.

È poi confermato il trattamento economico dei consulenti nella misura stabilita dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 32 del 1988.

L'articolo 8 struttura in maniera più efficace gli uffici di gabinetto dei singoli assessori, stabilendo che essi sono costituiti da un capo di gabinetto e un segretario particolare, un numero di consulenti pari a ciascuna direzione generale esistente presso l'assessorato, nove unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Infine, l'articolo 9 e l'articolo 10 prevedono abrogazioni di norme incompatibili e la copertura finanziaria.

Profili finanziari

Il presente disegno di legge comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 2020, cui si fa fronte con le risorse a ciò destinate annualmente stanziare in conto della missione 01, programma 01, titolo 1 della legge di bilancio.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente - LOI, Vice Presidente - SATTA Giovanni, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS, relatore di minoranza - DERIU - MANCA Ignazio - OPPI - TUNIS, relatore di maggioranza - ZEDDA Massimo

Relazione di maggioranza

On.le TUNIS

pervenuta il 24 febbraio 2021

Il disegno di legge n. 107 recante "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31", presentato dalla Giunta regionale il 7 febbraio 2020, è stato iscritto all'ordine del giorno della Prima Commissione nella seduta del 15 ottobre 2020. Il disegno di legge in esame, nell'esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale ai sensi dell'articolo 3, comma primo lettera a), riorganizza le strutture macro amministrative della Regione a livello centrale con l'intento di razionalizzarle e innovarle per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali di competenza della Giunta regionale.

Iniziata la discussione generale, la Commissione ha auditato nelle sedute del 3 e del 5 novembre 2020 le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale. Le sigle intervenute, hanno sottolineato la necessità di una riforma complessiva dell'organizzazione amministrativa della Regione affinché le strutture di nuova istituzione non si sovrappongano in maniera rigida a quelle già esistenti ma possano inserirsi in maniera armoniosa e integrata nell'amministrazione regionale. La quasi totalità delle organizzazioni sindacali, inoltre, ha espresso valutazioni positive sull'istituzione della figura del Segretario generale, soprattutto con riferimento al ruolo di coordinamento della pianificazione strategica, di integrazione e raccordo dell'attività amministrativa nel suo complesso.

Un costante confronto tra i gruppi di maggioranza e di opposizione ha guidato l'esame degli articoli e degli emendamenti presentati al disegno di legge che è stato, conseguentemente, modificato in alcuni aspetti rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale. La Prima Commissione è intervenuta per coordinare meglio il contenuto del testo rispetto alla disciplina della legge regionale n. 31 del 1998; ha specificato la natura dei soggetti cui può essere conferito l'incarico di direttore di Dipartimento e ha espunto dalle relative funzioni il potere di proporre al Presidente della Regione la revoca degli incarichi di direttore generale; ha apportato qualche modifica alle funzioni del Comitato per la legislazione intervenendo anche sul nome da attribuire all'organo per evitare rischi di confusione con omonime strutture incardinate in genere nell'ambito delle assemblee legislative; ha previsto che ogni incarico di nuova previsione sia conferito nel necessario rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa per il personale; ha modificato la norma finanziaria recependo l'ipotesi di riformulazione proposta dall'Assessorato della Programmazione contenuta nella relazione tecnica di cui all'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, trasmessa alla Prima Commissione il 12 novembre 2020. Nella seduta del 21 gennaio 2021 ha, quindi, sospeso la votazione finale e trasmesso il testo alla Terza Commissione per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno. Quest'ultima, nella seduta del 27 gennaio 2021, nell'esprimere parere favorevole, ha osservato che dall'istituzione del Segretariato generale, dei Dipartimenti e del

Servizio studi potrebbero derivare anche maggiori spese rispetto a quelle previste nella relazione tecnica dato che la determinazione della relativa dotazione organica è demandata all'adozione di successivi atti amministrativi. Ha, inoltre, proposto di modificare il testo del disegno di legge in modo tale da prevedere chiaramente il rispetto dei tetti retributivi prescritti dall'articolo 13 del decreto legge n. 66 del 2014 relativi ai limiti massimi del trattamento economico annuo nell'ambito dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e invitato la Commissione di merito a riformulare la norma finanziaria con decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021. La Prima Commissione, acquisito il parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno e approvate le conseguenti modifiche, nella seduta del 29 gennaio 2021 ha licenziato a maggioranza il testo per l'Aula nominando il sottoscritto come relatore.

La riforma è indispensabile e complessa. I due aggettivi riassumono al meglio le caratteristiche principali dell'intervento. Indispensabile perché non più rinviabile è la presa di coscienza di una distanza siderale tra l'amministrazione e il cittadino sia esso una persona fisica o giuridica. Complessa perché l'apparato amministrativo in generale, quello direzionale in particolare, si concepisce come immutabile e indisponibile al cambiamento.

Non da oggi il management regionale vive un arrocco manifesto rispetto a status e centralità nella vicenda amministrativa e ha richiesto coraggio questo primo intervento teso a superare solo le prime linee di difesa da parte dello stesso.

La macchina amministrativa regionale è inefficiente e rende inefficace qualunque atto di indirizzo politico. Lo stato di immutabilità in cui pretende di operare in modo del tutto autoreferenziale rende la prima linea del management fiera custode di questo stato di cose. La politica che si erge a paladina del mantenimento di questa situazione, "spacciandola" per difesa della legalità, si candida al più a mettersi in coda per futuri ed inevitabili fallimenti.

Il confronto con i gruppi di opposizione questo lo ha evidenziato benissimo e a loro va il mio personale ringraziamento per aver mantenuto un atteggiamento generalmente disponibile al confronto critico e costruttivo.

Il tempo che viviamo ha messo al bando una certa visione al ribasso del ruolo della politica e la chiamata alla responsabilità dalla quale nessuno si può sottrarre si traduce, innanzitutto, nel farsi interpreti della necessità di creare una nuova relazione tra interesse pubblico e cittadini.

La distanza tra questi ultimi due elementi è andata progressivamente aumentando con il consolidarsi delle posizioni di una classe dirigente "di spalle" rispetto al problema.

Auspico che il dibattito in Assemblea sia fruttuoso e libero dal pregiudizio e parta dal principio che non vi è un limite di spesa al recupero di efficienza e funzionalità della macchina amministrativa, valori che non possono non passare da una riforma che, come questa, restituisce dignità al ruolo della politica che ha il dovere di tornare ad essere un punto di riferimento efficace per i cittadini.

Relazione di minoranza

On.le CORRIAS

pervenuta il 12 febbraio 2021

A premessa di questa relazione, si ritiene doveroso, anzitutto, ringraziare i colleghi della Prima Commissione per il contributo di ciascuno al dibattito sviluppatosi nel corso di quasi venti sedute di

Commissione, dibattito che, seppure su posizioni differenti e spesso antitetiche, è stato oltremodo proficuo. Ringrazio, inoltre, i colleghi dei gruppi di opposizione per la fiducia accordatami quando mi hanno incaricato di essere relatore di minoranza. Purtroppo devo mettere in evidenza il mancato apporto alla discussione della Giunta regionale e dell'assessore proponente, la signora Satta, che avremmo avuto piacere intervenisse a chiarire le ragioni di un disegno di legge che riteniamo quanto meno inopportuno, non solo per il suo contenuto ma anche per la scelta del momento in cui viene portato alla discussione della Commissione.

Entrando nel merito del testo che si propone, giova ricordare che la Regione Sardegna basa la sua organizzazione su due norme fondamentali:

- 1) la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"
- 2) la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione".

Alcuni aspetti di dettaglio sono poi disciplinati dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle attribuzioni di coordinatori generali, di servizio e di settore dell'amministrazione regionale"

Il disegno di legge in esame riporta il titolo "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31".

Non si ravvisa però nel contenuto niente di quanto retoricamente enunciato nel titolo, anzi, il disegno di legge si pone in netta antitesi rispetto alle più moderne teorie dell'organizzazione amministrativa che deve rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ancora meno il disegno di legge risponde a criteri di semplificazione e snellimento, considerato che crea due ulteriori livelli di coordinamento e controllo oltre il Direttore Generale: quello del Direttore di Dipartimento e sopra di lui del Segretario Generale.

Dunque non una norma che, constatata l'obsolescenza della legge regionale n. 1 del 1977, pone mano a una serie di adeguamenti che altre Regioni hanno provveduto ad approvare, quanto piuttosto un insieme di modifiche e integrazioni, in ordine sparso, alle leggi vigenti con un aumento irragionevole di incarichi attribuiti su base fiduciaria.

L'impressione complessiva è che si tratti del maldestro tentativo di accentrare nella Presidenza della Giunta il "coordinamento e il controllo" di tutte le funzioni politiche e amministrative della Regione, esautorando di fatto gli Assessorati, sia nella loro componente politica che in quella amministrativa. Un disegno di legge che, spostando l'asse sul Presidente a scapito degli Assessori, di riflesso continua ad accrescere il distacco tra Giunta e Consiglio Regionale.

Soprattutto si ritiene che questo intervento normativo debba essere collocato all'interno di un complessivo e serio processo di riforme che deve investire l'intera istituzione Regione per rafforzarne l'autonomia, renderla al passo coi tempi e più rispondente alle esigenze del popolo sardo. Non si possono introdurre modifiche di tale portata all'organizzazione della Regione, che ribadiamo, compromettono gli equilibri tra Giunta e organo legislativo, senza avviare un indispensabile confronto, anche a seguito di un percorso partecipato che coinvolga mondo produttivo, forze sociali e rappresentanti di cittadini, in primis, sulla legge statutaria e, poi, sulle norme che disciplinano l'organizzazione della Regione e le competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali.

Nella relazione della Giunta, a proposito di "Finalità e contenuto", si asserisce che il modello organizzativo proposto riprenda l'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1977, quello appunto che istituisce i tre Dipartimenti intersettoriali, raggruppati ciascuno le competenze di quattro Assessorati.

Di fatto, a quell'articolo non si è mai dato seguito e, non a caso, la legge regionale n. 31 del 1998, che 21 anni dopo ha definito l'organizzazione degli uffici regionali a seguito dell'approvazione delle Leggi Bassanini e dell'introduzione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e le attività di gestione amministrativa, ne ha più fatto menzione.

Con il disegno di legge 107, invece, la Giunta vorrebbe innestare su una organizzazione già definita dalla legge regionale n. 31 del 1998, i 3 Dipartimenti e l'istituendo Segretariato generale, sovrapponendovi due livelli e creando così una struttura regionale macrocefala, dove qualunque impulso parte dalla Presidenza, così come è sempre la Presidenza che vaglia le attività che ne scaturiscono. Soprattutto appaiono superflui e superati i dipartimenti che avrebbero ragion d'essere se vincolati a organizzazioni strutturate in altra forma da quella prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998 così come ridondanti risultano i compiti dei loro direttori che, nella sostanza, andranno a indebolire le funzioni e le prerogative dei direttori generali e, dunque, di fatto, quelli degli Assessori stessi.

Potrebbe invece conciliarsi con l'architettura organizzativa già definita, la figura del Segretario Generale a cui il disegno di legge affida "funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali del Sistema Regione". Il Segretario potrebbe paragonarsi a una sorta di City Manager, la figura introdotta da recenti norme per i comuni sopra i 15.000 abitanti, che deve curare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, "secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione", anche dirigendo, coordinando e controllando l'attività dei direttori di dipartimento e dei direttori generali. Non è però definito come il Segretario, che dovrà comunque disporre di un suo ufficio di Segreteria con un numero di funzionari e istruttori non determinato dalla norma, debba relazionarsi con il Direttore Generale della Presidenza, e tale omissione presta il fianco a una sovrapposizione di ruoli e funzioni.

Da evidenziare che sia per i Direttori di Dipartimento che per il Segretario generale, si parla di incarichi fiduciari revocabili in qualunque momento e sottoposti a spoil system.

Per quanto riguarda l'articolo 5 che introduce modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 e istituisce il Servizio studi regionale, si evidenzia che l'istituzione di un nuovo servizio non necessita di un intervento sulla norma, considerato che la legge regionale n. 24 del 2014, ha disposto all'articolo 3, comma 7 che 7 servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma Relativamente al merito e alle attività si osserva quanto segue. Nella Presidenza della Regione si istituisce un nuovo Servizio che deve svolgere "attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale". Negli intenti di chi propone, l'istituzione del nuovo servizio deve ristabilire armonia tra il quadro normativo nazionale e quello regionale, in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti ai quali non viene affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. Ebbene, nell'articolo 5 del Disegno non si fa però nessun esplicito riferimento al fatto che a essere incardinati nel nuovo Servizio debbano essere i dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di un servizio; inoltre, i compiti del nuovo Servizio sono già affidati ad altri Servizi della struttura organizzativa, quali per esempio, il Servizio Statistica e il Servizio Rapporti Istituzionali, entrambi incardinati presso la Presidenza, o il Nucleo regionale di valutazione incardinato presso il Centro regionale di programmazione.

Relativamente all'articolo 6 che introduce modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, si evidenzia che non porre limiti temporali per la sostituzione del Direttore Generale in caso di vacanza, può indurre la Giunta a non provvedere con tempestività alla sua nomina, determinando così una sorta di precarizzazione degli incarichi apicali. Si rimarca inoltre, come sottolineato dalle stesse organizzazioni sindacali, che sostituire per lungo tempo il Direttore generale rappresentando un doppio incarico per il Direttore di Servizio individuato, potrebbe incidere sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

È poi l'articolo 7 che, apportando modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 1988, introduce una serie di disposizioni sulle quali è unanime lo sconcerto. Il testo prevede che l'articolo 26 sia seguito da un 26 bis recante "Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione". Ebbene, proprio la nuova composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente, come viene configurata nel testo, è un'ulteriore riprova dell'intento di accentrare nelle mani della Presidenza tutte le funzioni. Si tratta di una struttura sproporzionata e abnorme che passerebbe da 22 a 44 addetti, alcuni dei quali esperti o dotati di elevata professionalità, attinti all'esterno o dal personale della Regione o di altre pubbliche amministrazioni.

È previsto che l'ufficio si articoli in:

- ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza composto da 10 unità di personale, tra cui il segretario particolare;
- segreteria del Presidente della Regione composto da 6 unità;
- ufficio di staff tecnico composto da 17 unità: un numero massimo di 6 esperti, anche esterni alle pubbliche amministrazioni che riferiscono direttamente al presidente; 7 consulenti, uno per ciascuna direzione generale della Presidenza (come poi quantificati nel successivo articolo 8), che ad oggi sono tre; 4 unità di personale di supporto amministrativo, tecnico e contabile;
- Comitato per la legislazione e l'amministrazione composto da un numero massimo di 5 esperti esterni tra magistrati, avvocati, professori universitari e professionisti abilitati, organismo, questo, che potrebbe avere ragion d'essere ma in seno al Consiglio e non alla Giunta così com'è in altre regioni italiane, dove è incardinato, appunto nell'organo legislativo e non in quello esecutivo, fatta esclusione per due soli casi. D'altra parte, la Regione Sardegna ha già, nella propria struttura, un organismo che si occupa di collaborare alla predisposizione dell'iter di approvazione delle leggi regionali e cioè il Servizio Affari legislativi generali e contabili della Direzione generale dell'area legale, all'interno della Presidenza. Probabilmente il Servizio è da potenziare, in quanto al momento risulta vacante la Direzione, ma perché creare un nuovo organismo se già è previsto che quelle competenze siano assolte all'interno di Servizi già esistenti?
- Ufficio del Cerimoniale della Regione composto da 5 unità;
- Capo di Gabinetto;

L'articolo 8 introduce invece modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 riguardo alla composizione degli uffici di Gabinetto degli Assessorati e alla quantificazione delle unità di personale. Anche per gli altri uffici si assiste a un aumento del personale che li compone. In linea di principio non vi sono contrarietà rispetto alla nomina di un consulente per ogni Direzione generale, considerato che laddove negli Assessorati sono distinte due Direzioni, esse sono pertinenti a settori molto differenti tra loro: gli enti locali e l'urbanistica, i beni culturali e l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale, gli affari generali e il personale. Meno giustificata appare invece la scelta di un consulente per ogni Direzione generale o ufficio di pari grado della Presidenza, anche alla luce dei tanti esperti che questa legge di modifica presuppone nello staff tecnico del Presidente. Per gli Uffici di gabinetto degli Assessorati, oltre a un numero superiore di consulenti, vengono incrementate anche le unità di personale, interno o proveniente da altre amministrazioni pubbliche, che passano da 6 a 9 per ciascun Assessorato, con un aumento di 36 unità. Anche se l'aumento dovesse coinvolgere esclusivamente dipendenti regionali si rammenta che ciascuna unità ha un costo aggiuntivo pari a 60 ore di lavoro straordinario, per importi che si aggirano mediamente intorno ai 1.000 euro cadauno.

L'articolo 9 elenca gli articoli abrogati dalla nuova legge. A tal proposito si pone in evidenza come l'introduzione, con questa norma, di due nuovi livelli di coordinamento e controllo nell'organizzazione definita dalla legge regionale n. 31 del 1998, interferisce nel dettato di tanti e numerosi articoli della medesima legge, laddove si argomenta, solo per citare alcuni temi senza la pretesa di essere esaustivi, dei compiti di dirigenti e direttori generali, della valutazione delle performance o del procedimento disciplinare, o dell'ufficio del Controllo interno di gestione. Segretario generale, Dipartimenti e Direttori di dipartimento invece, pur costituendo un tassello, anzi due, del vertice della struttura or-

ganizzativa, non sono contemplati dalla legge regionale 31 che la definisce, se non per un richiamo ai dipartimenti all'articolo 12, comma 2.

È in sede di Prima Commissione che è stato inserito l'articolo 9 bis - Disposizioni finali, che impegna la Regione ad attuare la legge nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa per il personale, dei tetti retributivi previsti dalla legislazione vigente e nei limiti delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione collettiva. Tale specifica scaturisce dagli importi comunicati dalla stessa Presidenza della Regione in data 12 novembre 2020, nella relazione finanziaria predisposta dall'Assessorato degli affari generali, personali e riforma della Regione. In tale relazione infatti per il Segretario generale veniva previsto un corrispettivo pari a euro 285.660, quindi di molto superiore al tetto di 240.000 previsto per i manager pubblici, così come sempre oltre i 240.000 euro sono stati quantificati i compensi per i direttori di dipartimento.

I contenuti della relazione finanziaria sono stati fatti oggetto di forti contestazioni sulla stampa regionale e nazionale e su social media, perché prevedono costi a regime, per il 2021, di 6.091.000 euro. La retribuzione del Direttore di dipartimento è prevista superiore dell'80 per cento di quella attribuita al Direttore generale, mentre quella del Segretario generale è stimata superiore addirittura del 110 per cento.

Visto il risalto mediatico, il Presidente della Regione si è affrettato a comunicare che tali importi non erano stati correttamente calcolati, sebbene trasmessi dal suo stesso ufficio a sua firma. Si è riservato pertanto di presentare, durante la discussione in Aula, le necessarie revisioni.

In conclusione

Il disegno di legge in esame parrebbe disegnare una macchina regionale ben lungi dall'essere in linea con i principi che devono guidare l'operato di una amministrazione pubblica: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza. Che la legge regionale n. 1 del 1977 debba essere rivisitata e attualizzata anche alla luce delle riforme costituzionali approvate nel corso degli anni è evidente, ma un argomento di tale portata merita una riflessione più ampia e approfondita e non può prescindere dall'avvio di un serio confronto che deve prendere le mosse dalla statutaria stessa.

La rivisitazione proposta sembrerebbe invece dettata dalla esclusiva volontà di aumentare il controllo del Presidente sulle attività degli Assessorati e degli stessi Assessori che, subdolamente, sono svuotati di prerogative posto che anche l'attività di impulso viene accentrata nella Presidenza, di creare step intermedi di coordinamento e controllo e di accrescere in maniera abnorme il numero di esperti e di addetti, piuttosto che dall'intento di creare un apparato efficiente in grado di produrre riflessi positivi sui servizi erogati.

Basterebbe che si dessero piedi e gambe agli uffici e agli organismi che già sono previsti dalla struttura organizzativa, senza creare ulteriori e onerosi duplicati; basterebbe che i consulenti, per esempio, fossero realmente esperti di quelle materie di competenza degli Assessorati nei quali sono stati chiamati; che la Direzione generale dell'area legale attivasse tutte le procedure per l'individuazione e la nomina dei direttori di servizio vacanti, per svolgere i compiti attribuiti di "studio e coordinamento dell'attività legislativa e regolamentare e di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa nella predisposizione dei disegni di legge". Questo basterebbe, niente di più.

Preme evidenziare, infine, che non solo questo nuovo assetto non contribuirà a definire una struttura più snella ed efficiente ma, anzi, il potenziamento degli Uffici di gabinetto della Presidenza e degli Assessori, attraverso il ricorso al personale interno all'Amministrazione regionale, continuerà a svuotare i Servizi gestionali, già pesantemente tagliati dalle recenti riforme pensionistiche, proprio in concomitanza dell'aumento dei procedimenti rivolti a imprese e famiglie per fronteggiare l'emergenza pandemica e dunque al conseguente, concomitante aggravio di lavoro.

Per tutto quanto sopra detto, non si comprendono le reali finalità della norma e appare molto difficile risalire da questo testo alla visione strategica di sviluppo che la maggioranza al governo ha pensato per la nostra Isola.

È lecito allora chiedersi quale reale beneficio potrà derivarne. Cui prodest? A chi giova? Quale reale godimento ne avranno i sardi? Riusciranno ad avere risposte più celeri alle loro richieste? Sarà la Regione più vicina alle loro esigenze? Io credo di no, noi crediamo di no.

Per questo abbiamo il dovere di rappresentare tutta la nostra contrarietà a questo disegno di legge.

La Terza Commissione, nella seduta tenutasi il 27 gennaio 2021, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato 1

Parere della Terza Commissione permanente sul disegno di legge n. 107 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31).

La Terza Commissione permanente è chiamata ad esprimere il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

Il disegno di legge n. 107 è corredato dalla relazione tecnica-finanziaria prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Legge regionale di contabilità), come modificato dalla legge regionale n. 24 del 2016, recante "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi".

Il testo esitato dalla Commissione di merito recepisce la proposta di riformulazione della norma finanziaria suggerita dall'Assessorato della programmazione che quantifica gli oneri attuativi in euro 507.584 per l'anno 2020 e in euro 6.091.000 a decorrere dall'anno 2021.

La Terza Commissione, preso atto delle quantificazioni elaborate dalla Giunta regionale, nell'esprimere parere favorevole, formula le seguenti osservazioni:

- a) la dotazione organica dei Dipartimenti, del Segretariato generale e del Servizio studi è demandata a successivi atti amministrativi dai quali potrebbero discendere maggiori spese rispetto a quelle inizialmente previste in relazione;
- b) si verifichi la compatibilità delle previsioni di spesa formulate nella relazione tecnica - finanziaria con le disposizioni normative vigenti che stabiliscono limiti massimi al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fissa il limite retributivo insuperabile in euro 240.000 annui, al lordo di contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali destinati a gravare sul dipendente (in proposito, si veda anche Corte

cost. 124 del 2017). A tale riguardo, la Commissione propone di riformulare il comma 8 dell'articolo 2, il comma 10 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 5 nel senso di prevedere chiaramente il riferimento al rispetto dei tetti retributivi prescritti dalla succitata normativa;

- c) si riformuli la norma finanziaria con decorrenza degli oneri dall'anno 2021.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
- >

Oggetto: Disegno di legge 107 concernente “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”. Integrazione.

Ad integrazione di quanto inoltrato con la nota prot. n. 2362 del 6 febbraio 2020, si trasmette la nota dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che precisa la norma finanziaria e la relazione tecnico finanziaria predisposta dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza S. Curto
Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa

Firmato digitalmente da

**CHRISTIAN
SOLINAS**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELIA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DELTE RRITORIO

L'Assessore

Prot. n. 6069/CAB

Cagliari, **22 OTT. 2020**

Alla Presidenza della Regione

- Ufficio di Gabinetto

presidenza@pec.regione.sardegna.it

- Direzione generale dell'Area Legale

pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it

- Direzione generale

presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

*All'Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione*

--Ufficio di Gabinetto

aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

- Direzione generale del Personale

personale@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Disegno di legge n. 107 concernente "Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31".

Con riferimento al DL in oggetto, verificata la relazione tecnico finanziaria, si propone di sostituire la Norma finanziaria di cui all'articolo 10, come segue:

"1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in Euro 507.584 per l'anno 2020, e in Euro 6.091.000 annui a decorrere dall'anno 2021 (Missione 1, Programmi 1 e 10, Titolo 1).

Agli stessi oneri si fa fronte, per gli anni 2020, 2021 e 2022, con le variazioni di cui al comma 2.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
 ASSESSORATO DELIA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DELTE RRITORIO

L'Assessore

A decorrere dall'anno 2023, si provvede con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della Missione 1, Programmi 1 e 10, titolo 1.

2. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

In aumento

Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 (SC01.0008) – articolo 3, 7 e articolo 8 comma 2, lettere a) e b)

COMPETENZA 2020 Euro 446.467

CASSA 2020 Euro 446.467

COMPETENZA 2021 Euro 5.357.600

COMPETENZA 2022 Euro 5.357.600

Missione 1- Programma 10- Titolo 1 (SC01.0216) – articolo 2

COMPETENZA 2020 Euro 61.117

CASSA 2020 Euro 61.117

COMPETENZA 2021 Euro 733.400

COMPETENZA 2022 Euro 733.400

In diminuzione

Missione 20 - Programma 01- Titolo 01 (cap. Sc08.6033)

CASSA 2020 Euro 507.584

Missione 20 - Programma 03- Titolo 01 (cap. Sc08.8353)

COMPETENZA 2020 Euro 507.584

COMPETENZA 2021 Euro 6.091.000

COMPETENZA 2022 Euro 6.091.000

L'Assessore
 Giuseppe Fasolino

RF Settore predisposizione del bilancio e attuazione delle variazioni c
 SM Direttore Servizio Bilancio e controllo delibere di Giunta regionale
 MM Direttore Generale

MARCELLA
 REGIONE
 AUTONOMA
 SARDEGNA
 DIRIGENTE
 22.10.2020
 12:20:54 UTC

STEFANIA MASALA
 REGIONE
 AUTONOMA
 DELLA SARDEGNA
 SISTEMA
 REGIONE
 22.10.2020
 11:41:13 UTC



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”.

Relazione finanziaria

Il disegno di legge concernente “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31” produce i seguenti maggiori oneri a regime:

- a) l'applicazione dell'art. 2 comporta gli oneri relativi alla retribuzione e gli oneri riflessi/IRAP per n. 3 unità di Capo dipartimento. Per tale finalità sono stanziati le risorse nel Fondo per la contrattazione collettiva regionale per l'area dirigenziale (art. 62 L.R. n. 31/1998), quantificate stimando la previsione di una retribuzione superiore dell'80% di quella attribuita al Direttore generale (euro 733.400,00 – missione 01 – programma 10);
- b) l'applicazione dell'art. 3 comporta gli oneri relativi alla retribuzione e gli oneri riflessi/IRAP per il Segretario generale della Regione. Per tale finalità sono previsti oneri per euro 285.600,00 quantificati stimando una retribuzione superiore del 110% di quella attribuita al Direttore generale (missione 01 – programma 01);
- c) l'applicazione dell'art. 5 non produce oneri aggiuntivi;
- d) l'art. 7 apporta modifiche all'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione. Rispetto all'attuale composizione sono previste n. 20 unità aggiuntive che producono un onere complessivo, per retribuzioni e oneri riflessi/IRAP, pari a euro 2.240.583,36 (missione 01 programma 01), così suddiviso:

– n. 3 consulenti (ufficio di staff)	euro 402.849,98
– n. 6 esperti (ufficio di staff)	euro 805.699,96
– n. 5 esperti (comitato per la legislazione)	euro 671.416,64
– n. 3 addetti di gabinetto	euro 180.000,00
– n. 2 unità addetti al cerimoniale	euro 120.000,00
– n. 1 autista	euro 60.616,78;
- e) l'art. 8 apporta modifiche agli uffici di gabinetto degli Assessori. Rispetto all'attuale composizione sono previste n. 41 unità aggiuntive che producono un onere complessivo, per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

retribuzioni e oneri riflessi/IRAP, pari a euro 2.831.416,64 (missione 01 programma 01), così suddiviso:

- n. 5 consulenti euro 671.416,64
- n. 36 addetti di gabinetto euro 2.160.000,00

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI

	Rif. art. ddl	Missione	Programma	Importo dal 2021	Importo anno 2020 (da dicembre)
Direttore di dipartimento	2	01	10	733.400,00	61.116,67
Segretario generale	3	01	01	285.600,00	23.800,00
Ufficio di gabinetto Presidente	7	01	01	2.240.583,36	186.715,28
Uffici di gabinetto Assessori	8	01	01	2.831.416,64	235.951,39
Totale				6.091.000,00	507.583,33

	Missione 01 - programma 10	Missione 01 - programma 01	Totale
Anno 2020	61.116,67	446.466,67	507.583,33
Anno 2021	733.400,00	5.357.600,00	6.091.000,00
Anno 2022	733.400,00	5.357.600,00	6.091.000,00

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali in capo alla Giunta regionale, anche attraverso la riorganizzazione delle strutture della Presidenza e degli assessorati, e coerenti modifiche legislative.

Art. 2

Dipartimenti

1. I dipartimenti istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta regionale, della Presidenza e degli assessorati regionali), sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati.

2. I dipartimenti sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

3. L'incarico, che ha natura fiduciaria, ha durata non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

(identico)

Art. 2

Segretario generale della Regione

1. È istituito il Segretariato generale della Regione con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali del sistema Regione come definito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Il Segretario generale della Regione, posto a capo dell'ufficio di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

3. Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qua-

4. L'attribuzione delle funzioni di direzione del dipartimento deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

5. I direttori dei dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni della Regione.

6. I direttori dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione, ed in particolare:

- a) determinano i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Presidente della Regione;
- b) allocano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- c) svolgono funzioni propulsive, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
- d) promuovono e mantengono relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
- e) adottano gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;
- f) possono proporre al Presidente della Regione l'adozione di provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione generale.

7. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere attribuiti ulteriori compiti ai direttori di dipartimento.

8. Dal direttore del dipartimento dipendono funzionalmente le direzioni generali comprese nel dipartimento stesso. Il direttore del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più direzioni generali comprese nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti alle direzioni generali.

lunque momento con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. L'attribuzione delle funzioni di Segretario generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

5. Il Segretario generale della Regione:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione;
- b) sovrintende alla gestione amministrativa del sistema Regione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) svolge tutte le funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione dei dipartimenti e delle direzioni generali del sistema Regione;
- d) coordina la pianificazione strategica e l'attuazione da parte dei dipartimenti e delle direzioni generali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai dipartimenti ed alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure disciplinari previste dalla legge e dai contratti e la loro revoca;
- f) istruisce la procedura per il conferimento degli incarichi di capo dipartimento, di direttore generale e per gli incarichi di direttore di servizio, da affidare a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
- g) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico, salvo che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;
- h) predisporre, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e del Piano regionale di sviluppo il piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ad ogni dipartimento ed a ciascuna direzione generale del sistema Regione.

6. Con deliberazione della Giunta regio-

9. L'organizzazione, la dotazione organica, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti, in armonia con la presente legge, dal Presidente della Regione con propri decreti, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Segretario generale della Regione

1. È istituito il Segretariato generale della Regione con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali del sistema Regione come definito dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Il Segretario generale della Regione, posto a capo dell'ufficio di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

3. Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qualunque momento con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. L'attribuzione delle funzioni di Segretario generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di

nale, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo e su proposta del Presidente della Regione, sono dettagliate le competenze del Segretariato generale.

7. La dotazione organica e l'articolazione degli uffici del segretario generale sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale.

Art. 3

Dipartimenti

1. I dipartimenti istituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta regionale, della Presidenza e degli assessorati regionali), sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati.

2. I dipartimenti sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un direttore, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. L'incarico di cui al presente comma può essere conferito:

- a) ai dirigenti del sistema Regione con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
- b) a persone estranee al sistema Regione in possesso del diploma di laurea che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, oppure che siano stati iscritti per almeno un

una nuova Giunta regionale.

5. Il Segretario generale della Regione:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione;
- b) sovrintende alla gestione amministrativa del sistema Regione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- c) svolge tutte le funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione dei dipartimenti e delle direzioni generali del sistema Regione;
- d) coordina la pianificazione strategica e l'attuazione da parte dei dipartimenti e delle direzioni generali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai dipartimenti ed alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi, delle misure disciplinari previste dalla legge e dai contratti e la loro revoca;
- f) istruisce la procedura per il conferimento degli incarichi di capo dipartimento, di direttore generale e per gli incarichi di direttore di servizio, da affidare a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
- g) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico, salvo che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;
- h) predispose, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e del Piano regionale di sviluppo il piano dettagliato degli obiettivi da assegnare ad ogni dipartimento ed a ciascuna direzione generale del sistema Regione.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo e su proposta del Presidente della Regione, sono dettagliate le competenze del Segretariato generale.

7. La dotazione organica e l'articolazione degli uffici del segretario generale sono ap-

quiquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'incarico, che ha natura fiduciaria, ha durata non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta.

4. L'attribuzione delle funzioni di direzione del dipartimento deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

5. I direttori dei dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni della Regione.

6. I direttori dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione, ed in particolare:

- a) determinano i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Presidente della Regione;
- b) allocano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, e di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- c) svolgono funzioni propulsive, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
- d) promuovono e mantengono relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
- e) adottano gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento.

provati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale.

Art. 4

Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 31 del 1998
(Strutture organizzative)

1. Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "organizzata in" sono aggiunte le seguenti: "Segretariato generale, dipartimenti".

2. Al comma 2, dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "ai servizi" sono aggiunte le seguenti: "ma soggetti ai poteri di direzione, coordinamento e controllo del Segretariato generale della Regione e dei dipartimenti".

7. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere attribuiti ulteriori compiti ai direttori di dipartimento.

8. Dal direttore del dipartimento dipendono funzionalmente le direzioni generali comprese nel dipartimento stesso. Il direttore del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più direzioni generali comprese nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti alle direzioni generali.

9. L'organizzazione, la dotazione organica, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti, in armonia con la presente legge, dal Presidente della Regione con propri decreti, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 31 del 1998
(Strutture organizzative)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "organizzata in" sono aggiunte le seguenti: "dipartimenti".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente: "Le direzioni generali sono strutture amministrative sovraordinate ai servizi e soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo dei dipartimenti".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998, le parole "di secondo grado," sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 31 del 1998
(Posizioni dirigenziali ispettive)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis (Servizio studi regionale)

1. È istituito il servizio studi regionale quale ufficio di rango dirigenziale nella Presidenza della Regione.

2. Il servizio studi regionale svolge attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale ed in particolare cura:

a) la ricognizione delle fonti conoscitive su temi di interesse per l'attività della Giunta regionale o dei singoli assessorati;

b) lo studio e la ricerca su temi specifici assegnati dalla Giunta regionale o dai singoli assessorati, incluso il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale e degli atti amministrativi in ambito sociale, economico e culturale o l'analisi del rapporto con i livelli strategici e normativi statale e dell'Unione europea;

c) la rassegna documentale comparativa con le attività di altre regioni per supportare le scelte strategiche della Giunta regionale o dei singoli assessorati in ogni settore di intervento;

d) la ricerca e lo studio e l'analisi di dati statistici multidisciplinari.

3. La dotazione organica e l'articolazione del servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione.

4. Al servizio studi regionale è preposto un direttore di servizio."

Art. 6

Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 31 del 1998
(Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

1. Al comma 1, dell'articolo 30, della legge regionale n. 31 del 1998, le parole "per un massimo di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla nomina del direttore genera-

Art. 5

Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 31 del 1998
(Posizioni dirigenziali ispettive)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis (Servizio studi regionale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, è istituito il servizio studi regionale quale ufficio di rango dirigenziale nella Presidenza della Regione.

2. Il servizio studi regionale svolge attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale ed in particolare cura:

a) la ricognizione delle fonti conoscitive su temi di interesse per l'attività della Giunta regionale o dei singoli assessorati;

b) lo studio e la ricerca su temi specifici assegnati dalla Giunta regionale o dai singoli assessorati, incluso il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale e degli atti amministrativi in ambito sociale, economico e culturale o l'analisi del rapporto con i livelli strategici e normativi statale e dell'Unione europea;

c) la rassegna documentale comparativa con le attività di altre regioni per supportare le scelte strategiche della Giunta regionale o dei singoli assessorati in ogni settore di intervento;

d) la ricerca e lo studio e l'analisi di dati statistici multidisciplinari.

3. La dotazione organica e l'articolazione del servizio studi regionale è definita con decreto del Presidente della Regione.

4. Al servizio studi regionale è preposto un direttore di servizio.

Art. 6

Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 31 del 1998
(Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

(identico)

le".

Art. 7

Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 32 del 1988
(Compiti degli uffici di gabinetto)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 26 bis (Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)

1. L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione assicura le funzioni generali relative alla rappresentanza legale della Regione e fornisce assistenza diretta al Presidente della Regione ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, provvedendo, inoltre, al raccordo con gli organi istituzionali e politici, ed è articolato in:

- a) ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione;
- b) segreteria del Presidente della Regione;
- c) ufficio di staff tecnico;
- d) comitato per la legislazione;
- e) ufficio del cerimoniale della Regione.

2. L'ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione è composto da:

- a) tre unità di personale addetto alle funzioni di protocollo e archivio;
- b) due unità di personale addetto alle funzioni di centralino;
- c) quattro unità di personale addetti alle funzioni di usciere o commesso;
- d) una unità di personale addetto con funzioni di autista della Presidenza della Regione.

3. La segreteria del Presidente della Regione è composta da:

- a) un segretario particolare;
- b) quattro unità di personale con funzioni di supporto amministrativo, tecnico e contabile;
- c) una unità di personale con funzioni di autista del Presidente della Regione.

4. L'ufficio di staff tecnico è composto da:

- a) esperti, in numero non superiore a sei, nominati tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente della Regione;
- b) un consulente per ogni direzione generale o

Art. 7

Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 32 del 1988
(Compiti degli uffici di gabinetto)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

"Art. 26 bis (Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione)

1. L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione assicura le funzioni generali relative alla rappresentanza legale della Regione e fornisce assistenza diretta al Presidente della Regione ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, provvedendo, inoltre, al raccordo con gli organi istituzionali e politici, ed è articolato in:

- a) ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione;
- b) segreteria del Presidente della Regione;
- c) ufficio di staff tecnico;
- d) comitato per la legislazione e l'amministrazione;
- e) ufficio del cerimoniale della Regione.

2. L'ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione è composto da:

- a) tre unità di personale addetto alle funzioni di protocollo e archivio;
- b) due unità di personale addetto alle funzioni di centralino;
- c) quattro unità di personale addetti alle funzioni di usciere o commesso;
- d) una unità di personale addetto con funzioni di autista della Presidenza della Regione.

3. La segreteria del Presidente della Regione è composta da:

- a) un segretario particolare;
- b) quattro unità di personale con funzioni di supporto amministrativo, tecnico e contabile;
- c) una unità di personale con funzioni di autista del Presidente della Regione.

4. L'ufficio di staff tecnico è composto da:

- a) esperti, in numero non superiore a sei, nominati tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente della Regione;

ufficio di pari grado della Presidenza della Regione;

c) quattro unità di personale di supporto amministrativo, tecnico o contabile.

5. Il Comitato per la legislazione è composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici.

6. Il Comitato per la legislazione esercita una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione ed ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali e in particolare:

a) promuove ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme desuete e disapplicate, il riassetto delle normativa vigente, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante l'abrogazione di leggi o regolamenti, oppure, mediante leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;

c) supporta la Giunta regionale nella elaborazione di testi di disegni di legge da presentare al Consiglio regionale;

d) propone misure dirette a favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà a favore del sistema degli enti locali e formula proposte per garantire l'attuazione della normativa dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale;

e) promuove iniziative di collaborazione con le Commissioni consiliari, la Giunta regionale e con la Commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

f) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

g) svolge un servizio di supporto tecnico e specialistico per l'attività normativa del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina la struttura, il funzionamento e l'organizzazione del Comitato, dettagliando le

b) un consulente per ogni direzione generale o ufficio di pari grado della Presidenza della Regione;

c) quattro unità di personale di supporto amministrativo, tecnico o contabile.

5. Il Comitato per la legislazione e l'amministrazione è composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici.

6. Il Comitato per la legislazione e l'amministrazione svolge una funzione di collaborazione nella predisposizione e nella fase di approvazione delle leggi regionali, in particolare:

a) promuove ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme desuete e disapplicate, il riassetto delle normativa vigente, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante l'abrogazione di leggi o regolamenti, oppure, mediante leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;

c) supporta la Giunta regionale nella elaborazione di testi di disegni di legge da presentare al Consiglio regionale;

d) propone misure dirette a favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà a favore del sistema degli enti locali e formula proposte per garantire l'attuazione della normativa dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale;

e) promuove iniziative di collaborazione con le Commissioni consiliari, la Giunta regionale e con la Commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

f) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

g) svolge un servizio di supporto tecnico e specialistico per l'attività normativa del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina la struttura, il funzionamento e

funzioni di cui al comma 6.

8. L'Ufficio del cerimoniale della Regione è composto da:

- a) una unità di personale, di categoria non inferiore alla D, con funzioni di capo dell'ufficio;
- b) quattro unità di personale con funzione di addetto al cerimoniale.

9. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione è preposto un capo di Gabinetto, che lo dirige e lo coordina in tutte le attività relative allo svolgimento delle funzioni di cui al comma

1. Il capo di Gabinetto riferisce direttamente al Presidente della Regione, che lo nomina e lo revoca con proprio decreto.

10. Ai fini del trattamento economico dei componenti di cui al comma 4, lettere a) e b) e comma 5, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 28.

11. La nomina dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione è di natura strettamente fiduciaria. Tutti i componenti decadono automaticamente con la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e possono comunque essere revocati in qualunque momento da colui che li ha nominati al venir meno del necessario rapporto fiduciario.

12. Gli autisti di cui al presente articolo possono essere attinti dal personale dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998, oppure tra i dipendenti delle società in house a totale partecipazione regionale."

Art. 8

Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 32 del 1988
(Composizione degli uffici di gabinetto)

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 è sostituita dalla seguente "Composizione degli uffici di Gabinetto degli assessorati".

2. Al comma 1, dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988:

- a) alla lettera c), dopo la parola "consulente" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna direzione generale dell'assessorato";

l'organizzazione del Comitato per la legislazione e l'amministrazione, dettagliando le funzioni di cui al comma 6.

8. L'Ufficio del cerimoniale della Regione è composto da:

- a) una unità di personale, di categoria non inferiore alla D, con funzioni di capo dell'ufficio;
- b) quattro unità di personale con funzione di addetto al cerimoniale.

9. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione è preposto un capo di Gabinetto, che lo dirige e lo coordina in tutte le attività relative allo svolgimento delle funzioni di cui al comma

1. Il capo di Gabinetto riferisce direttamente al Presidente della Regione, che lo nomina e lo revoca con proprio decreto.

10. Ai fini del trattamento economico dei componenti di cui al comma 4, lettere a) e b) e comma 5, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 28.

11. La nomina dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione è di natura strettamente fiduciaria. Tutti i componenti decadono automaticamente con la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e possono comunque essere revocati in qualunque momento da colui che li ha nominati al venir meno del necessario rapporto fiduciario.

12. Gli autisti di cui al presente articolo possono essere attinti dal personale dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998, con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, oppure tra i dipendenti delle società in house a totale partecipazione regionale."

Art. 8

Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 32 del 1988
(Composizione degli uffici di gabinetto)

(identico)

- b) alla lettera d), la parola "sei" è sostituita dalla parola "nove".

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988;
- b) l'articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998;
- c) il comma 2 dell'articolo 73, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990));
- d) il comma 14 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- e) il comma 1, dell'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Art. 9

Abrogazioni

(identico)

Art. 9 bis

Disposizioni finali

1. La Regione attua la presente legge nel rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa per il personale, dei tetti retributivi previsti dalla legislazione vigente e nei limiti delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione collettiva.

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 2020, si fa fronte con le risorse a ciò destinate annualmente stanziare in conto della missione 01 - programma 01 - titolo 1 della legge di bilancio.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 6.091.000 annui a decorrere dall'anno 2021 (missione 01 - programmi 01 e 10 - titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte, per gli anni 2021 e 2022, con le variazioni di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2023, si provvede con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 01 - programmi 01 e 10 - titolo 1.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021 e 2022 sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in aumento

missione 01 - programma 01 - titolo 1 (SC01.0008) – articolo 2, articolo 7 e articolo 8, comma 2, lettere a) e b)

competenza

2021	euro	5.357.600
------	------	-----------

competenza

2022	euro	5.357.600
------	------	-----------

missione 01- programma 10 - titolo 1 (SC01.0216) - articolo 3

competenza

2021	euro	733.400
------	------	---------

competenza

2022	euro	733.400
------	------	---------

in diminuzione

missione 20 - programma 03- titolo 01 (cap. SC08.8353)

competenza

2021	euro	6.091.000
------	------	-----------

competenza

2022	euro	6.091.000.
------	------	------------

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.